

Disposizione tecnica di funzionamento n. 05 rev3 PB-GAS

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della Piattaforma per il bilanciamento del gas approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione ARG/GAS 145/11 del 28 ottobre 2011 ss.mm.ii.)

Titolo	Fiscalità della PB-GAS
---------------	-------------------------------

Riferimenti normativi	Articolo 20, comma 20.1, del Regolamento della Piattaforma per il bilanciamento del gas
-----------------------	---

Entrata in vigore il 12 marzo 2015

1. Premessa

L'Articolo 20, comma 20.1, del Regolamento prevede che, ai fini dell'inserimento dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 19, comma 19.2, lettera g), l'operatore trasmetta al GME una dichiarazione attestante il proprio regime fiscale, secondo quanto previsto nelle DTF.

2. Applicazione IVA

Alla richiesta d'inserimento dei dati e delle informazioni sono allegata, ricorrendone le condizioni, le seguenti dichiarazioni:

- a) qualora l'operatore stabilito in Italia intenda avvalersi della facoltà prevista per i soggetti residenti nel territorio dello Stato, che hanno effettuato cessioni all'esportazione o esportazioni assimilate, di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarazione d'intento, redatta ai sensi dell'articolo 1, lettera c) del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 17, ed allegata documentazione, quest'ultima ove prevista, predisposta ai sensi della normativa di volta in volta vigente.

Nel caso in cui l'operatore intenda continuare ad avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA, è tenuto a rinnovare la dichiarazione e la documentazione, ove prevista, alla scadenza del periodo di validità della stessa. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione ed allegata documentazione, ove prevista, nei termini di legge, il GME applica al soggetto interessato l'ordinario regime IVA.

- b) qualora l'entità (casa madre o stabile organizzazione) che effettuerà materialmente le transazioni in acquisto e/o in vendita sulla PB-GAS sia diversa dall'entità (casa madre o stabile organizzazione) mediante la quale l'operatore risulta ammesso alla PB-GAS, dichiarazione, secondo il modello **disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org)**, con la quale l'operatore, nella veste di casa madre o di stabile organizzazione, comunica al GME l'entità (casa madre o stabile organizzazione) che effettuerà materialmente le transazioni in acquisto e/o in vendita sulla PB-GAS.

3. Efficacia delle dichiarazioni

L'inserimento dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 2 produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME secondo quanto previsto dall'Articolo 20, comma 20.2 del Regolamento, ove la documentazione risulti corretta, completa e siano soddisfatte, laddove previste, le condizioni necessarie per procedere all'aggiornamento dei dati e delle informazioni rese dall'operatore.

Qualora l'operatore italiano richieda l'applicazione del regime IVA agevolato, di cui al precedente paragrafo 2 lettera a), presentando la dichiarazione d'intento e la relativa documentazione, ove prevista, successivamente alla presentazione della domanda di ammissione e del contratto di adesione alla PB-GAS, la dichiarazione produce tutti i suoi effetti, relativamente ai corrispettivi che saranno fatturati dal GME, a partire dal giorno lavorativo di ricezione della stessa.